



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale n. 71 del 10 Novembre 2011**

LL. RR. 37, 38, 39 / 2011

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**

**L'AQUILA**

**Via Salaria Antica est n° 27**

**- edificio B2 -**

**Località S. Antonio - Pile**

URP/Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)

Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### LEGGI

LEGGE REGIONALE 08 NOVEMBRE 2011, n. 37:

**Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15: Disciplina delle acque minerali e termali.....Pag. 4**

LEGGE REGIONALE 09 NOVEMBRE 2011, n. 38:

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).....Pag. 7**

LEGGE REGIONALE 09 NOVEMBRE 2011, n. 39:

**Disposizioni in materia di entrate.....Pag. 7**

---



---

**PARTE I**
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI  
DELLA REGIONE E DELLO STATO**


---

**LEGGI**


---

LEGGE REGIONALE 08 NOVEMBRE 2011, n. 37:  
**Modifica alla L.R. 10 luglio 2002, n. 15:  
Disciplina delle acque minerali e termali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Modifica all'articolo 33 della L.R. 15/2002**

1. Il comma 5 decies dell'articolo 33 della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

"5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in €100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regionale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di

cui alla presente legge, i proventi dell'anno 2011 sono destinati prioritariamente all'acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all'art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all'amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.

Art. 2

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 8 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTO DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 15  
(Disciplina delle acque minerali e termali)  
COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 8 NOVEMBRE 2011, N. 37  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

L.R. 10 luglio 2002, n. 15

Disciplina delle acque minerali e termali.

### Art. 33

#### Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.

1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2582,28 per le acque minerali e di Euro 1291,14 per le acque di sorgente.
2. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all'ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali.
3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio regionale "Attività Estrattive e Minerarie" ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Per l'uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate.
5. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all'imbottigliamento e commercializzazione o attività termali, determinato nella misura di:
  - a) €4,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
  - b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;
  - c) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.
- 5 bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 è applicato in forma ridotta come segue:
  - a) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;
  - b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;
  - c) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.
- 5 ter. L'importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento.
- 5 quater. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell'importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonché gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
- 5 quinquies. In caso di accertamento d'ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5 quater entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza della concessione da disporre con provvedimento da parte della Struttura competente.
- 5 sexies. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i concessionari trasmettono alla Direzione regionale competente in materia entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un'autocertificazione attestante la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantità di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari medesimi.
- 5 septies. I semestri di riferimento hanno termine al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.
- 5 octies. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le norme applicative dell'articolo medesimo.
- 5 novies. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono imputate al capitolo di entrata 03.01.001 - 31150, "Proventi derivanti da applicazione del canone sulle concessioni acque minerali".
- 5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in €100.000,00 annui. Al fine di dotare la Direzione regio-**

**nale competente in materia della strumentazione e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle funzioni connesse alle disposizioni di cui alla presente legge, i proventi dell'anno 2011 sono destinati prioritariamente all'acquisto di automezzi ed attrezzature ed agli oneri connessi alla predisposizione del "Piano regionale delle acque minerali e termali" di cui all'art. 7. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta in apposito capitolo di bilancio di nuova istituzione, è destinata all'amministrazione comunale nella quale è sita la concessione, e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento di Giunta regionale.**

5 undecies. I canoni fissati al comma 5 bis cessano di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano gli attuali livelli occupazionali. In tale eventualità tornano ad applicarsi i canoni previsti dal comma 5.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 7

#### Piano regionale delle acque minerali e termali.

1. La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell'interesse pubblico generale, avviene sulla base degli elementi raccolti nel Piano regionale delle acque minerali e termali.

LEGGE REGIONALE 09 NOVEMBRE 2011, n. 38:

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale).**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Modifiche e integrazioni all'art. 11 della l.r. 27/2006)**

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni in materia ambientale) sono sostituiti dai seguenti:

“3 Al fine di migliorare le modalità di organizzazione e di espletamento dei servizi di valutazione ambientale strategica dell'Autorità ambientale regionale, le risorse relative all'assistenza tecnica affidata alla Autorità medesima per la partecipazione alla realizzazione di Piani e Programmi, sono anticipate a carico del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell'Autorità ambientale”.

4. La Direzione regionale competente in materia di Autorità ambientale regionale procede all'erogazione della spesa di cui al comma 3 previa verifica e accertamento degli introiti destinati all'Autorità ambientale a titolo di assistenza tecnica del Piano o Programma, da disporre sul capitolo di entrata 03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l'attività di assistenza tecnica svolta dall'Autorità ambientale regionale”.

5. Al bilancio di previsione 2011 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata

03.05.001 – 35108, di nuova istituzione, denominato “Rimborsi per l'attività di assistenza tecnica svolta dall'Autorità ambientale regionale” è incrementato di Euro 400.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 05.01.021 – 151593, denominato “Oneri per il funzionamento dell'Autorità ambientale” è incrementato di Euro 400.000,00”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 27/2006 è inserito il seguente:

5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente articolo con le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).”

Art. 2

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “*Bollettino Ufficiale della Regione*”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 09 NOVEMBRE 2011, n. 39:

**Disposizioni in materia di entrate.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**(Abolizione dell'imposta regionale sulla benzina di autotrazione e contestuale incremento della tassa automobilistica regionale)**

1. L'imposta regionale sulla benzina per autotrazione istituita con l'articolo 3 della Legge Regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)", cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, è aumentato del 10%.
3. Le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica regionale di cui al comma 2, per un importo fino a €13.000.000,00, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)", in sostituzione del gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

**Art. 2**

**(Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35)**

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", è sostituito dal seguente:

**"Art. 3**

**(Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo)**

1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2011 all'approvazione delle attività di promozione a favore dell'A-

eroporto d'Abruzzo con un intervento finanziario massimo di Euro 4 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:
  - a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", a valere sul cap. 242432 - UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57;
  - b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, è autorizzato ed effettuare la reinscrizione della somma di Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57;
  - c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sporti-



ve, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la riscrittura della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001. n. 57.

#### Art. 3

##### **(Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1)**

1. Il comma 6 dell'articolo 55 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)" è abrogato.

#### Art. 4

##### **(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 2)**

1. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
  - a) capitolo di entrata 03.04.001 - 31102 denominato "Entrate derivanti da introiti per attività vivaistico-forestale - L.R. 12 aprile 1994, n. 28"  
in aumento €100.000,00
  - b) capitolo di spesa 03.01.002 - 151575 denominato: Contributo alle ATER per la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica  
in aumento €100.000,00

#### Art. 5

##### **Modifiche alla L.R. 23 agosto 2011, n. 35**

1. L'articolo 31 della legge regionale 23 agosto 2011 n. 35 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) è sostituito dal seguente:

#### “Art. 31

(Interventi a favore dei malati oncologici)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 85 della L.R. 15/2004, quantificate per l'esercizio finanziario corrente in €200.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.
2. I sussidi previsti al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 21 aprile 1977, n. 19 sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e sono erogati con le modalità vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in €200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.
4. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:
  - a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di €200.000,00;
  - b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di €200.000,00.
5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all'interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L'erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate”.

## Art. 6

**(Modifica al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96)**

1. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), è sostituito dal seguente:

“1. Nei confronti di coloro che alla data del 31 ottobre 2011 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica è consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55”.

## Art. 7

**(Modifica alla L.R. n. 96/2000)**

1. All' art. 9, comma 1, della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 (Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana") dopo le parole "Piano particolareggiato in vigore" sono aggiunte le parole:

“Esclusivamente per quanto concerne l'area della riserva interessata dalla riviera (assi viari, spartitraffico e marciapiedi) sono consentiti i seguenti interventi:

- a) L'eliminazione della carreggiata lato mare;
- b) La creazione di un parco pubblico con percorsi pedonali e ciclabili che vada a sostituire la carreggiata eliminata integrandosi con lo spartitraffico verde attualmente esistente;
- c) La ricongiunzione della pineta al mare in un unico percorso ecologico tramite la realizzazione di un sovrappasso verde che, attraverso l'area dell'ex camping, connetta la pineta all'istituendo parco”.

## Art. 8

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
**GIOVANNI CHIODI**



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI  
Servizio Affari della Giunta**

## **UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4211/4221  
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**